

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

8.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 24 FEBBRAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modificazioni alla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1008, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali della Milizia forestale	57
Modificazioni alle disposizioni sugli ammassi della lana. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	58
Disposizioni sulla pesca. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	62
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, concernente l'istituzione del Commissariato generale per la pesca	64

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Allegreni, Coceani, De Dominicis, Fancello, Lai, Chiari, Ferrari.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FEROLDI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto ai nuovi componenti della Commissione camerati Sertoli e Pottino di Capuano.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che a norma dell'articolo 31 del Regolamento, il Consigliere camerata Garbaccio è stato autorizzato a intervenire alla riunione per partecipare alla discussione del disegno di legge concernente gli ammassi della lana.

Ricorda che nella precedente riunione la Commissione espresse il voto che, secondo i criteri fondamentali della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, siano presentati alle Assemblee legislative disegni di legge e non conversioni in legge di decreti legge.

È lieto di annunziare che il Presidente della Camera, a cui quel voto fu trasmesso, gli ha comunicato che il Duce ha impartito immediate e precise disposizioni ai singoli Ministeri perchè l'emanazione dei decreti legge sia regolarmente mantenuta nei limiti della legge 19 febbraio 1939-XVII. (*Vivissime approvazioni*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1008, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali della Milizia forestale. (553)

ROJATTI, *Relatore*, ricorda che con la legge 19 giugno 1939-XVII, n. 1008, si autorizzava il Ministero dell'agricoltura a coprire sino a due terzi dei posti vacanti di Capo ma-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nipolo in servizio permanente nella Milizia forestale. Poichè i posti vacanti erano 105, la legge dava la possibilità di coprire 70 posti. Al concorso erano ammessi i laureati in scienze agrarie, che avessero coperto il grado di ufficiale nella Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale o nelle Forze armate dello Stato.

Nel primo concorso per 35 posti, 22 concorrenti soltanto hanno ottenuto l'idoneità, ciò che fa ritenere che un nuovo concorso a breve intervallo non troverebbe gli elementi idonei che occorrono, specialmente per il fatto che molti laureati in scienze forestali ed in scienze agrarie hanno trovato impiego nelle terre dell'Impero e nei consorzi di produzione.

Il disegno di legge in esame stabilisce, quindi, di portare da due a quattro anni il periodo utile per bandire i concorsi per coprire i 48 posti rimasti vacanti, ed in particolare di effettuare altri tre concorsi negli anni 1940, 1941 e 1942 in ragione di un terzo per volta delle vacanze risultanti dopo l'espletamento del concorso bandito nel 1939, ponendo in aumento al concorso che verrà indetto nel 1942 i posti che non venissero coperti con i concorsi degli anni 1940 e 1941.

Ritiene che, dato il fine di ottenere una necessaria selezione, ed anche in rapporto al fatto che attualmente l'Accademia di Firenze non dà più di dieci laureati all'anno, il disegno di legge sia da approvare.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni sugli ammassi della lana. (554)

MAOLI, *Relatore*, ricorda che gli ammassi della lana sono regolati dai Regi decreti 8 marzo 1937-XV, n. 521, 11 aprile 1938-XVI, n. 968 e 19 gennaio 1939-XVII, n. 391. Il Ministro dell'agricoltura, d'accordo coi Ministri interessati, ha presentato il disegno di legge in discussione ai fini di migliorare sempre più l'organizzazione degli ammassi, specialmente in questo momento, in cui essi hanno grande interesse per le Forze armate.

Nell'articolo 1 del Regio decreto del 1937 è stabilito che tutte le lane da materasso debbono essere conferite agli ammassi, mentre

le lane tessili, introdotte dall'estero in seguito a permesso del Ministero per gli scambi e le valute e del Ministero delle finanze, debbono essere direttamente distribuite dalla Giunta delle lane. Con l'annessione dell'Albania all'Italia e l'unificazione delle frontiere si sono rese possibili delle evasioni. Al fine di evitarle, il Ministro dell'agricoltura ha proposto l'articolo 1 di questo disegno di legge.

Rileva che nell'articolo 2 del testo ministeriale si propone di modificare il 1° comma del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, riducendo a 15 giorni il termine massimo per la consegna della lana agli ammassi, dopo la tosa, termine che prima era di 60 giorni, e ciò in seguito a richiesta del Ministero della guerra, che in questo periodo ha bisogno di avere la lana nel più breve tempo possibile.

D'accordo col Ministro dell'agricoltura, propone di fondere insieme i due articoli, aggiungendo maggiori precisazioni nel modo seguente:

« Il Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391, che modifica il Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, convertito nella legge 19 giugno 1937-XV, n. 1286, sugli ammassi della lana, è modificato come segue:

a) *Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito col seguente:*

« Eguale obbligo è stabilito per le lane da materasso importate dall'estero, nonchè per le lane di qualsiasi qualità introdotte dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dai Possedimenti Italiani dell'Egeo e dell'Albania ».

b) *Il secondo comma dell'articolo 2 è modificato come segue:*

« A tal fine il rilascio dei permessi d'importazione dovrà essere subordinato al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore ».

A questo proposito ricorda che l'articolo 2 della legge del 1937, dice « potrà essere subordinato », ma conviene sostituirvi la dizione « dovrà essere subordinato », perchè non è ammissibile che si faccia venire dall'estero della lana, e non si utilizzi quella degli ammassi.

Fa presente che, a questo punto, nell'emendamento stampato si è ommesso di includere la disposizione contenuta nell'articolo 2 del testo ministeriale. La lettera c) del-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'articolo unico dovrà dunque essere letto così:

c) *Il primo e secondo comma dell'articolo 5 sono modificati rispettivamente come segue:*

« La lana conferita agli ammassi deve essere consegnata all'ente ammassatore della provincia non più tardi di 15 giorni dalla tosa ».

« Per le lane da materasso importate dall'estero e per quelle di qualunque qualità introdotte dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dai Possedimenti Italiani dell'Egeo e dell'Albania, il conferimento agli ammassi deve essere effettuato al momento della importazione ».

d) *Il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

« Al conferente all'atto della consegna della lana all'Ente ammassatore, sarà corrisposto il prezzo di stima, dedotta una quota del 3 per cento. Tale quota, decurtata del contributo di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 532, convertito dalla legge 19 giugno 1937-XV, n. 1286, costituirà un fondo di riserva destinato a coprire le eventuali perdite della gestione, ed i residui attivi di questa saranno ripartiti tra i conferenti in relazione al valore della lana conferita dopo l'approvazione del rendiconto finale previsto dall'articolo 25, del Regio decreto-legge precitato ».

Osserva, a questo punto, che per tutti gli altri prodotti ammassati è invalsa la consuetudine, rispondente ad una vera necessità, del pagamento del prezzo al conferente al momento della consegna. Per la lana, invece, si è creduto, in un primo momento, di limitare il pagamento all'80 per cento, perchè non si avevano a disposizione esperti adatti per l'apprezzamento immediato e per tema di andare incontro a perdite. Ma oggi, al quarto anno di ammasso, si rende assolutamente necessario un miglioramento di tali condizioni. Pertanto si propone di dedurre dal pagamento del prezzo soltanto una quota del 3 per cento. Ma poichè il pagamento si fa all'atto del conferimento all'ammasso, sulla base della stima, questa sarà fatta molto prudenzialmente. In ogni caso il conferente è garantito, perchè la parte non pagata del prezzo viene data non appena il Ministero dell'agricoltura ha approvato il rendiconto di ogni singola provincia.

e) *L'articolo 19, aggiunto al Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, dalla legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 391, è modificato come segue:*

« I documenti, atti e quietanze comunque attinenti alle operazioni di ammasso e relativi finanziamenti sono esenti da tassa di bollo, registro e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo ».

Osserva, riguardo a quest'ultima disposizione che essa mira ad evitare difficoltà di interpretazioni, facilitando così lo svolgimento delle operazioni di ammasso.

PRESIDENTE porta a conoscenza della Commissione che il Ministro delle corporazioni ha aderito, per la parte che lo riguarda, al testo concordato fra il Ministero dell'agricoltura ed il relatore, di cui è stata data testè lettura. Comunica pure che il Ministro delle finanze, con una lettera in data odierna, per la parte che lo riguarda, ha fatto delle riserve e proposto nuove modifiche.

In particolare, nei riguardi della lettera d) il Ministro « ritiene esigua la quota del 3 per cento da dedurre dal prezzo di stima della lana conferita all'ammasso. Date le frequenti oscillazioni nell'apprezzamento del prodotto, potrebbero verificarsi perdite della gestione non colmabili col gettito della suddetta quota del 3 per cento. Se il Ministero dell'agricoltura ritiene eccessiva l'attuale ritenuta dei due decimi, potrebbe disporsene tutt'al più, la riduzione a un decimo (10 per cento) ».

Il Ministero dell'agricoltura ha aderito a questa proposta del Ministero delle finanze.

Riguardo alla lettera e) del testo proposto dal relatore, il Ministro delle finanze osserva che « la formula relativa alla agevolazione tributaria non si può accettare perchè troppo vasta in confronto dell'analogo beneficio concesso ad altri ammassi. Si deve perciò insistere nella formula già indicata col foglio 10 novembre 1939-XVII, n. 93032, diretto al Ministero dell'agricoltura, formula che è del tenore seguente:

« I documenti, atti e quietanze, relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti tra ammassanti da una parte ed enti ammassatori dall'altra e fra questi e gli istituti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, registro ed ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo ».

Comunica inoltre che il Ministro per gli scambi non accetta l'emendamento del rela-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tore Maoli alla lettera *b*), chiedendo che il rilascio dei permessi d'importazione *potrà* (e non *dovrà*) essere subordinato al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore.

MAOLI, *Relatore*, per quanto riguarda la quota da dedurre dal prezzo di stima della lana conferita all'ammasso, insiste nella sua proposta, osservando che non vi è nessuna ragione per cui si debba fare alla lana un trattamento diverso da quello che si fa al grano e all'olio che vanno agli ammassi e che si pagano al 100 per cento. Facendosi diversamente, i piccoli produttori di lana bisognosi potranno essere indotti a cedere il prodotto in forma clandestina.

MUZZARINI fa presente che la lana portata agli ammassi viene valutata da una Commissione di rappresentanti degli agricoltori e degli industriali, e quindi il suo prezzo è normalmente definitivo. Dato il bisogno di denaro che hanno i produttori, ritiene che si debba loro corrispondere subito il prezzo nella misura più vicina al valore. Se il Ministro delle finanze ritiene esigua la quota del 3 per cento da dedurre dal prezzo di stima, si potrebbe a questa cifra sostituire quella del 5 per cento.

ORSOLINI CENCELLI si associa ai camerati Maoli e Muzzarini, ritenendo eccessiva la quota di deduzione dal prezzo di stima proposta dal Ministero delle finanze. Si rende conto delle preoccupazioni di quest'ultimo, ma afferma che è necessario salvaguardare gli interessi dell'agricoltura; perciò se, procedendo agli ammassi, si verificano delle perdite, da queste gli agricoltori non hanno da risentire alcun danno, e devono quindi ricevere sempre il prezzo dei loro prodotti al 100 per cento.

Pertanto, insiste, perchè si mantenga la quota del 3 per cento proposta dal camerata Maoli.

PRESIDENTE chiede al relatore Maoli se insiste nella sua proposta, alla lettera *b*), non accettata dal Ministro per gli scambi, che il rilascio dei permessi d'importazione dovrà essere subordinato (e non soltanto *potrà*) al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore.

MAOLI, *Relatore*, insiste, riaffermando il dovere di ogni italiano di consumare prima i prodotti nazionali.

Vi sono stati dei periodi nei quali la lana degli ammassi non veniva richiesta e si tarmava negli ammassi, mentre gli industriali italiani compravano a minor prezzo lana che si importava dall'estero. In questo momento, per i bisogni eccezionali dell'esercito, la lana

degli ammassi si vende regolarmente; ma bisogna evitare che in tempi normali il grave inconveniente possa tornare a verificarsi.

GARBACCIO in merito alla lettera *b*) dell'articolo unico emendato, concorda pienamente con la richiesta del Ministro per gli scambi e le valute, e cioè che debba dirsi che il rilascio dei permessi di importazione *potrà* (e non *dovrà*, come è proposto) essere subordinato al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore. Dicendosi *potrà*, si dà il potere discrezionale invocato tutte le volte che è necessario, e si evitano normalmente tutte le complicazioni e le difficoltà connesse con la richiesta obbligatoria di un permesso di importazione.

Ritiene, poi, di importanza eccezionale invocare dalla Commissione degli ammassi della lana un provvedimento per la garanzia di resa, per evitare le infinite noie e complicazioni che si sono avute nell'ultimo periodo.

È vero che per quanto riguarda la valutazione della lana esiste una Commissione peritale, ma siccome tale valutazione è tutt'altro che una cosa semplice, si sono sempre avute differenze sensibili che hanno dato luogo a continue proteste e lagnanze.

In sostanza con la garanzia di resa non si chiede che una moralizzazione di questi scambi, avvenendo talvolta che si verificano delle sotto-rese, anche fino alla misura dell'11 per cento, come in un caso recente a sua conoscenza.

MAOLI, *Relatore*, osserva che gli agricoltori e gli industriali hanno sempre proceduto in questo campo sostanzialmente d'accordo, e che la questione della garanzia della resa è sorta soltanto in quest'ultimo periodo. Si tratta di un provvedimento che non è possibile attuare subito, mentre le lane sono sparse in numerosi magazzini in tutta l'Italia; quando sarà possibile concentrarle ed ammassarle in grandi magazzini, saranno gli agricoltori stessi a chiedere le prove di resa. Fino ad allora gli industriali debbono raccomandare ai loro esperti di essere più esatti, più attenti e più equi nel fare i loro apprezzamenti, perchè gli agricoltori, da parte loro, non hanno nulla in contrario a concedere la lavatura per le prove di resa. Non crede, in ogni modo, che l'industria abbia risentito molti danni.

Per quanto poi riguarda la questione dell'obbligo o della facoltà dei permessi di importazione di lana dall'estero, riafferma l'interesse nazionale di adoperare prima la lana che si produce nel Paese, ed in ogni caso di impedire che questa vada a male o si debba vendere sottocosto; ed in particolare di im-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pedire che la lana da materasso, che è prodotta nelle regioni più povere d'Italia, si debba vendere anche a prezzi inferiori a quelli del crine e della lana artificiale.

PRESIDENTE pone in discussione il testo proposto dal relatore.

Ne ridà lettura:

Agli articoli 1 e 2 è sostituito il seguente:

ARTICOLO UNICO.

Il Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 391, che modifica il Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, convertito nella legge 19 giugno 1937-XV, n. 1286, sugli ammassi della lana, è modificato come segue:

a) *Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito col seguente:*

«Egual obbligo è stabilito per le lane da materasso importate dall'estero, nonchè per le lane di qualsiasi qualità introdotte dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dai Possedimenti Italiani dell'Egeo e dall'Albania».

(Sono approvati).

Per quanto riguarda la lettera b), circa il rilascio dei permessi di importazione, osserva che vi sono tre soluzioni: o si lascia il *dovrà* proposto dal relatore Maoli, o si sostituisce col *potrà*, che ha anche il suo valore perchè in fondo si tratta di una facoltà conferita al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero degli scambi e valute, esaminata la situazione, di procedere a mezzo di permessi di importazione. La terza soluzione sarebbe di abolire questo comma.

MUZZARINI riafferma l'opportunità ed anzi la necessità che si provveda con una disposizione di legge a favorire l'acquisto della lana nazionale, perchè in caso contrario, avendo questa un prezzo superiore a quello della lana nel mercato mondiale, potrebbe rimanere invenduta.

Si rende conto della utilità di incrementare le esportazioni, tendenza promossa specialmente per ragioni ovvie dal Ministro per gli scambi e le valute, ma occorre tener conto anche degli interessi vitali delle classi agricole del Paese. Chiede quindi che sia mantenuta la formula proposta dal relatore Maoli.

PRESIDENTE pensa che al comma formulato dal camerata Maoli si possa sostituire il seguente:

«A tal fine il rilascio dei permessi di importazione potrà essere accordato, sentito il parere del settore o del Ministro ecc., subordinatamente al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore».

ADINOLFI propone invece la seguente dizione:

«A tal fine il rilascio dei permessi di importazione dovrà, su conforme parere del Ministero dell'agricoltura, essere subordinato al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore».

Osserva che bisogna garantire tanto gli industriali quanto gli agricoltori, non lasciando ogni competenza a decidere soltanto al Ministero per gli scambi e le valute. Occorre anche l'intervento del Ministero dell'agricoltura.

GARBACCIO si dichiara contrario all'emendamento del camerata Adinolfi.

MAOLI, *Relatore*, insiste nel suo emendamento riaffermandone la necessità nei momenti normali per il collocamento della lana nazionale.

PRESIDENTE, per conciliare le opposte tendenze, propone la seguente dizione:

«b) *Il secondo comma dell'articolo 2 è modificato come segue:*

A tal fine il rilascio dei permessi di importazione è subordinato, conformemente al parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore».

(È approvato).

Passa alla lettera c).

«c) *Il primo e secondo comma dell'articolo 5 sono modificati rispettivamente come segue:*

«La lana conferita agli ammassi deve essere consegnata all'Ente ammassatore della provincia, non più tardi di 15 giorni dalla tosa.

«Per le lane da materasso importate dall'estero e per quelle di qualunque qualità introdotte dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dai Possedimenti Italiani dell'Egeo e dall'Albania, il conferimento agli ammassi deve essere effettuato al momento dell'importazione».

GERINI ritiene troppo breve il termine di 15 giorni specialmente per gli allevatori che si trovano in montagna. Propone di portarlo a 30 giorni e di sostituire alle parole « dalla tosa » le altre « dalla fine della tosa ».

MAOLI, *Relatore*, osserva essere evidente che le parole « 15 giorni dalla tosa » significano dal giorno in cui si è finito di tosare. Dato l'interesse che hanno i produttori a consegnare la lana nel più breve tempo possibile, per riscuoterne l'importo, e dato anche il sistema della raccolta, ritiene inutile e pericoloso stabilire un termine più lungo di quello di 15 giorni.

GERINI insiste per il termine di 30 giorni.

PRESIDENTE. Si potrebbe stabilire: 20 giorni.

Pone a partito la lettera c), di cui ha dato prima lettura, con la sostituzione delle parole « di 20 giorni dalla tosa » a quelle « di 15 giorni dalla tosa ».

(È approvato).

Passa alla lettera d).

« d) Il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Al conferente, all'atto della consegna della lana all'Ente ammassatore, sarà corrisposto il prezzo di stima, dedotta una quota del 3 per cento. Tale quota, decurtata del contributo di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 52, convertito nella legge 19 giugno 1937-XV, n. 1286, costituirà un fondo di riserva destinato a coprire le eventuali perdite della gestione; ed i residui attivi di questa saranno ripartiti tra i conferenti in relazione al valore della lana conferita dopo l'approvazione del rendiconto finale previsto dall'articolo 15, del Regio decreto-legge precitato ».

Ricorda la discussione avvenuta nei riguardi della deduzione della quota del 3 per cento. Ritiene che convenga stabilire una detrazione non molto diversa da quella suggerita dal Ministero delle finanze.

Mette perciò ai voti la proposta del camerata Muzzarini perchè si sostituiscano alle parole « dedotta una quota del 3 per cento » le altre « dedotta una quota del 5 per cento ».

(È approvata).

Passa alla lettera e), nel testo proposto dal Ministro delle finanze:

« e) L'articolo 19 aggiunto al Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, dalla

legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 391, è sostituito dal seguente:

« I documenti, atti e quietanze, relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassanti da una parte ed Enti ammassatori dall'altra e fra questi e gli Istituti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, registro e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo ».

(È approvato).

AIMI a titolo di raccomandazione, fa presente la necessità di incrementare, più che sia possibile, i piccoli allevamenti, quelli così detti di carattere familiare, che danno la produzione di minor pregio. È però opportuno, secondo il pensiero della organizzazione dei lavoratori, di distaccare i prezzi della lana di minor pregio da quelli della lana di pregio superiore, in modo da poterli regolamentare con migliore rispondenza ai bisogni e alle necessità del momento.

MAOLI, *Relatore*, ritiene che, operando questo distacco, le lane comuni verrebbero ad essere pagate molto di meno. Occorre invece svolgere opera di propaganda perchè i piccoli allevatori, invece di allevare pecore con lana ordinaria, seguano l'indirizzo dato dal Ministero dell'agricoltura al settore della zootecnia, col conferimento di premi speciali, per il miglioramento degli allevamenti.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico nel suo complesso, con le modificazioni adottate.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla pesca. (613)

PRESIDENTE avverte che gli emendamenti presentati dal relatore Orlandini a questo disegno di legge sono stati concordati con il Commissario per la pesca.

ORLANDINI, *Relatore*, premette che questo disegno di legge mira a raggiungere due fini, di dare una maggiore elasticità e rapidità di attuazione ad alcuni provvedimenti di carattere temporaneo necessari per la pesca, e di colmare alcune lacune della legislazione vigente.

Afferma che la legislazione attuale, nella parte che si riferisce alle norme particolari su

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

determinati mestieri, o su determinate difese di zone o su periodi di tempo di proibizione della pesca, presenta gravi inconvenienti, perchè norme che rispondono alle condizioni e ai bisogni di una determinata zona, producono effetti contrari in altre zone.

Altre disposizioni che hanno bisogno di essere modificate sono quelle concernenti l'uso di determinati strumenti di pesca in alcune zone, nonchè quelle riguardanti determinati tipi di produzione.

Aggiunge che si tratta di materia molto complessa e di disposizioni particolari per le quali vengono dati speciali poteri alle autorità marittime, le quali potranno provvedere a seconda delle esigenze.

D'accordo col Commissario della pesca è stato formulato un nuovo testo dell'articolo 1 che risponde meglio del precedente ai bisogni del momento.

Ne dà lettura:

All'articolo 1 sostituire il seguente:

« Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti le distanze della costa, le modalità di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme potesse far realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di vita di altri mestieri ivi esercitati, i comandanti di porto, capi di compartimento marittimo, potranno, con loro ordinanza, disporre tali deroghe o nuove norme temporanee.

« L'ordinanza sarà emessa dietro preventiva autorizzazione del Commissariato Generale per la pesca, il quale la concederà o meno, sentite le Associazioni sindacali di categoria.

« I provvedimenti che dovessero ridurre le distanze dalla costa per certi tipi di armamento, a tali distanze obbligati, non potranno influire sulla posizione delle unità nei riguardi della applicabilità delle leggi e regolamenti riguardanti le varie assicurazioni a favore degli equipaggi.

« Per le infrazioni alle predette ordinanze, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da lire 200 a lire 1000 ».

Osserva in particolare che, modificato il testo iniziale del primo capoverso, si potranno avere delle ordinanze che sospendano completamente l'applicazione di determinate norme legislative, o che, pur modificando precedenti norme, pongano a loro volta, determinate limitazioni. Per questa ragione è stato

necessario, riguardo alle penalità, sostituire il testo ministeriale che parlava soltanto di « infrazioni alle predette ordinanze » con la nuova dizione: « Per le infrazioni alle predette ordinanze, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da lire 200 a lire 1000 ».

Circa l'articolo 2, osserva che esso si riferisce alle riserve di pesca fino ad un miglio dalla costa a favore delle popolazioni rivierasche dell'Istria — riserva derivante dalla legislazione ex-austriaca. Mancavano le sanzioni per coloro che contravvenissero al divieto: il capoverso dell'articolo 2 stabilisce l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

Con l'emendamento presentato al secondo capoverso dell'articolo 2, si chiarisce opportunamente che la legge punisce chiunque esercita l'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia senza l'autorizzazione del Prefetto, mentre la dizione precedente « chiunque esercita la piscicoltura agricola nelle zone di risaia » era troppo generica e dava luogo a inconvenienti.

Illustra l'opportunità della disposizione dell'articolo 3 con la quale si stabilisce che le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere la infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso; mentre invece essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di tipo.

Ritiene a questo proposito che sarebbe opportuno che il Commissariato generale per la pesca provvedesse, in via legislativa, al divieto di fabbricazione e di commercio degli attrezzi proibiti.

L'articolo 4 disciplina essenzialmente il problema della pesca in relazione sia alla navigabilità e sia alla possibilità, per i pesci, del risalire o discendere i corsi dei fiumi. Le norme precedenti non erano sufficientemente chiare, e davano quindi luogo a varie interpretazioni e a gravi inconvenienti. Con la nuova disposizione di questa legge si precisano in modo chiaro i divieti e si distinguono i casi nei quali si incorre in una contravvenzione.

Nel complesso si mira ad ottenere una maggiore produzione ittica con vantaggio per le possibilità di approvvigionamento.

ATTI ritiene che le nuove disposizioni per l'esercizio della pesca in risaia possano avere la conseguenza di porre ostacoli all'esercizio di questa attività, essendo oggi cosa non facile poter distinguere dove si eserciti l'industria della pesca e dove invece la pesca occa-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sionale, per la raccolta di quel pesce che entra da sè nelle acque e viene quindi pescato occasionalmente.

Vorrebbe quindi che fosse soppressa questa distinzione e che fosse anche soppresso, all'articolo 4 del disegno di legge, il nuovo proposto comma primo dell'articolo 7 del Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, col quale si fa divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca, attraverso fiumi, torrenti, canali, ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovrebbero, secondo la disposizione proposta, lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro.

Ritiene che, approvando questa disposizione, si vada contro ad uno dei fini che si vorrebbero invece raggiungere, cioè di incrementare la pesca, perchè a forza di mettere limitazioni, si arriva al risultato di non poter più esercitare la pesca stessa nei canali delle risaie.

ORLANDINI, *Relatore*, ritiene che la questione sollevata dal camerata Atti, circa la distinzione tra industria della pesca e pesca occasionale, sia meritevole di esame da parte del Ministero dell'agricoltura. Essa ha anche una portata più vasta, giacchè con la tassa sui terreni a risaia adibiti alla pesca, sia nel caso che si colpisca il proprietario della risaia, o il concessionario industriale, si rischia di venire alla conseguenza che, per non sopportare il nuovo onere, nessuno voglia più esercitare la pesca in risaia.

Si dichiara invece contrario alla proposta del camerata Atti, riguardo al comma primo dell'articolo 7, da sostituire a quello vigente del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, perchè i divieti che si stabiliscono hanno lo scopo di permettere, nei corsi d'acqua, ai pesci la rimonta e la discesa che sono necessarie per la riproduzione delle specie stesse.

VEZZANI esprime il suo compiacimento per i perfezionamenti che con le disposizioni di questa legge vengono apportati alla legislazione in materia di pesca, ma fa presente l'opportunità, che del resto è affermata nell'articolo 5 del progetto, che si proceda a rivedere e unificare tutta la materia in un testo unico, esaminando e risolvendo anche tante altre questioni tecniche e problemi che attendono da tempo la loro soluzione.

PRESIDENTE concorda col voto espresso dal camerata Vezzani e, se la Commissione consente, lo precisa in questo senso: che la

Commissione nell'approvare i provvedimenti relativi alla pesca, esprime il parere che possa svolgersi una azione concorde tra la Corporazione della zootecnia e della pesca ed il Commissariato della pesca, affinchè la Commissione legislativa dell'agricoltura sia messa in condizioni, quanto più presto possibile, di affrontare e risolvere il problema della unificazione legislativa delle disposizioni attinenti all'incremento e al perfezionamento della pesca. (*Vive approvazioni*).

Pone a partito l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pone a partito l'articolo 2, con la modificazione proposta dal relatore Orlandini al secondo comma, nel quale sono sostituite alle parole « esercita la piscicoltura agricola » le altre « esercita l'industria della piscicoltura agricola ».

(*L'art. 2 è approvato con questa modificazione. — Si approvano anche gli articoli 3, 4 e 5*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, concernente l'istituzione del Commissariato generale della pesca. (641)

VEZZANI, *Relatore*, pone in rilievo la necessità, specie nell'attuale momento, di dare il massimo incremento all'attività peschereccia per integrare gli apporti che la pesca stessa è in grado di fornire ai bisogni alimentari del Paese, ed anche al fine di accrescere gradatamente, anche in tempi normali, il consumo del pesce che in Italia è molto limitato.

Rileva che i provvedimenti presi finora per intensificare la produzione peschereccia si sono dimostrati inferiori al bisogno, anche per l'esiguità degli stanziamenti dei bilanci dei Ministeri competenti. La Corporazione della zootecnia e della pesca ha già chiesto che vengano aumentati questi stanziamenti, ed ha fatto voti perchè si addivenga al coordinamento ed alla unificazione dei servizi della pesca che sono distribuiti tra i Ministeri dell'agricoltura (piscicoltura interna), dei lavori pubblici (pesca in bonifica), delle comunicazioni (equipaggi e contributi per la costruzione di navigli), dell'interno (parte sanitaria), e delle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

finanze (gestione di alcune aziende speciali), oltre al Ministero delle corporazioni, che si occupa dei mercati, dei prezzi, ecc.

Con il provvedimento in esame, in base ai desideri espressi dalle categorie, si istituisce il Commissariato generale della pesca, alle dirette dipendenze del Duce del Fascismo, Capo del Governo. È da ritenere che si compia così un passo decisivo per facilitare l'unificazione e la completa riorganizzazione di tutti i servizi.

Esprime il voto che lo stesso criterio possa essere adottato in altri campi, per esempio per quanto riguarda la legislazione montana, ritenendo che l'istituzione di un Commissariato generale per la montagna potrebbe essere utile per risolvere tanti problemi che si trascinano

da decenni e decenni senza giungere mai in porto.

Conclude, rilevando che le disposizioni del decreto sono semplici e chiare e rispondono esattamente ai bisogni di questo campo della produzione nazionale. Possono, quindi, con plauso vivissimo, essere approvate dalla Commissione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12,10.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni alla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1008, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali della Milizia forestale. (553)

ARTICOLO UNICO.

Il reclutamento straordinario per coprire i due terzi dei posti vacanti di Capi manipolo in servizio permanente della Milizia nazionale forestale, di cui alla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1008, ferme restando tutte le altre disposizioni in essa stabilite, avrà luogo, dopo espletato il concorso indetto per l'anno 1939, mediante tre successivi concorsi da effettuarsi negli anni 1940, 1941 e 1942, in ragione di un terzo per volta delle vacanze risultanti dopo l'espletamento del concorso bandito nel 1939, rimanendo stabilito che i posti non coperti con i concorsi degli anni 1940 e 1941 vanno attribuiti in aumento a quello che verrà bandito nell'anno 1942.

Modificazioni alle disposizioni sugli ammassi della lana. (554)

ARTICOLO UNICO.

Il Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391, che modifica il Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, convertito nella legge 19 giugno 1937-XV n. 1286, sugli ammassi della lana, è modificato come segue:

a) *Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito col seguente:*

Egual obbligo è stabilito per le lane da materasso importate dall'estero, nonché per le lane di qualsiasi qualità introdotte dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dai Possedimenti Italiani dell'Egeo e dall'Albania.

b) *Il secondo comma dell'articolo 2 è modificato come segue:*

A tal fine il rilascio dei permessi d'importazione è subordinato, conformemente al pa-

rere del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore.

c) *Il primo e secondo comma dell'articolo 5 sono modificati rispettivamente come segue:*

La lana conferita agli ammassi deve essere consegnata all'ente ammassatore della provincia non più tardi di 20 giorni dalla tosa.

Per le lane da materasso importate dall'estero e per quelle di qualunque qualità introdotte dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dai Possedimenti Italiani dell'Egeo e dall'Albania, il conferimento agli ammassi deve essere effettuato al momento dell'importazione.

d) *Il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

Al conferente, all'atto della consegna della lana all'Ente ammassatore, sarà corrisposto il prezzo di stima, dedotta una quota del 5 per cento. Tale quota, decurtata del contributo di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 52, convertito nella legge 19 giugno 1937-XV, n. 1286, costituirà un fondo di riserva destinato a coprire le eventuali perdite della gestione; ed i residui attivi di questa saranno ripartiti tra i conferenti in relazione al valore della lana conferita dopo l'approvazione del rendiconto finale previsto dall'articolo 15, del Regio decreto-legge precitato.

e) *L'articolo 19 aggiunto al Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, dalla legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391, è sostituito dal seguente:*

I documenti, atti e quietanze, relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassanti da una parte ed enti ammassatori dall'altra e fra questi e gli istituti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, registro e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Disposizioni sulla pesca. (613)

ART. 1.

Qualora, per particolari circostanze locali, si deroga temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti le distanze della costa, le modalità di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme potesse far realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di vita di altri mestieri ivi esercitati, i comandanti di porto, capi di compartimento marittimo, potranno, con loro ordinanza, disporre tali deroghe o nuove norme temporanee.

L'ordinanza sarà emessa dietro preventiva autorizzazione del Commissariato Generale per la pesca il quale la concederà o meno sentite le Associazioni sindacali di categoria.

I provvedimenti che dovessero ridurre le distanze dalla costa per certi tipi di armamento, a tali distanze obbligati, non potranno influire sulla posizione delle unità nei riguardi della applicabilità delle leggi e regolamenti riguardanti le varie assicurazioni a favore degli equipaggi.

Per le infrazioni alle predette ordinanze, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

ART. 2.

Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a favore dei rivieraschi, emesse dal Commissariato generale per la pesca di concerto col Ministro delle comunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

È punito con la stessa pena chiunque esercita l'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia senza l'autorizzazione del Prefetto, prescritta dall'articolo 2, penultimo comma, del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485.

ART. 3.

Sono applicabili ai reati indicati negli articoli precedenti le disposizioni degli articoli 38, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, modificati dagli articoli 6 e 7 del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485.

Il secondo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato

con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere la infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso; essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie ».

ART. 4.

Al 1° comma dell'articolo 7 ed al 2° comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, sono sostituiti rispettivamente i commi che seguono:

Art. 7, comma 1°. — « È fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro ».

Art. 33, comma 2°. — « Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento ».

ART. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604 e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del testo unico medesimo, o riguardanti materia in esso disciplinata, coordinando le anzidette disposizioni fra loro ed, ove occorra, con le norme dei Codici penale e di procedura penale.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, concernente l'istituzione del Commissariato Generale per la pesca. (614)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, concernente l'istituzione del Commissariato generale per la Pesca.

